



# Regione Umbria

Giunta Regionale

## DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE

**Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria.  
Economia sociale e terzo settore**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 11257 DEL 11/11/2021**

**OGGETTO:** D.lgs. n.117/2017 "Codice del terzo settore"- Articolo 30 del Decreto ministeriale n. 106 del 15/09/2020-Decreto direttoriale di attuazione n. 561 del 26/10/2021 Ministero del lavoro e delle politiche sociali\_ Avvio del RUNTS: Procedimento relativo alle Associazioni di promozione sociale

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;  
**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";  
**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;  
**Vista** la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";  
**Visto** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";  
**Visto**, in particolare, il Titolo VI del sopra citato decreto legislativo, riguardante la struttura e il funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore;  
**Richiamato** l'articolo 53, comma 1, del sopra citato decreto legislativo, secondo cui con

decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definiti le procedure per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore, in modo tale da assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi ivi contenuti e, infine, le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro stesso e il Registro delle Imprese, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese;

**Vista** l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

**Visto** il Decreto Ministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPLS) n.106 del 15/09/2020 che disciplina:

a) le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo, nonché i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale;

b) le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo;

c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;

d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese;

**Considerato** che, nello specifico, l'articolo 30 del D.M. sopracitato demandava ad un decreto direttoriale la fissazione del termine a decorrere dal quale sarebbe diventato operativo il RUNTS;

**Visto** il Decreto direttoriale della DG Terzo settore del MLPLS n. 561 del 26/10/2021 che **individua nel 23/11/2021** tale termine e che stabilisce quanto segue:

- a) Dal prossimo 23 novembre avrà inizio il **procedimento di "trasmigrazione"** di ODV e APS dai "vecchi" registri di settore (di cui, per la parte di nostra competenza, alla legge n. 383/2000 e alla L.R.11/2015 e ss.mm.ii) al RUNTS, procedimento che è finalizzato all'iscrizione di questi enti nel nuovo Registro unico senza necessità di loro istanza e senza soluzione di continuità con la loro precedente iscrizione nel "vecchi" registri di settore. Tale procedimento interesserà esclusivamente le ODV e le APS che risulteranno iscritte in quei registri al 22 novembre 2021 e per cui non siano in corso procedimenti di cancellazione (art. 31, comma 1, D.M. n. 106/2020);
- b) Quanto alle APS che presenteranno domanda di iscrizione nel "vecchio" registro regionale APS prima del 22 novembre 2021 (incluso) e il cui procedimento di iscrizione non si sia concluso entro il 23 novembre, la trasmigrazione opererà successivamente alla conclusione del procedimento, ovviamente in caso di suo esito positivo (art. 31, comma 2, D.M. n.106/2020). Parimenti, trasmigreranno in questo modo nel RUNTS quelle APS per cui, al 22 novembre, siano ancora in corso procedimenti di cancellazione i quali si concludano in senso positivo per l'ente (cioè senza che ne sia disposta la cancellazione);
- c) Dal 23 novembre 2021 non sarà possibile più fare domanda di iscrizione nei registri delle APS istituiti ai sensi della legge n. 383/2000 e L.R.11/2015 e sue ss.mm.;
- d) Il procedimento di trasmigrazione che è destinato ad avviarsi il prossimo 23 novembre si articolerà in più fasi: la prima, quella del trasferimento dei dati e degli atti dai "vecchi" registri di settore al "nuovo" registro, dovrà concludersi entro 90 giorni dal 23 novembre 2021, ovvero, come il decreto direttoriale già calcola, entro il 21 febbraio 2022. Questo termine riguarda gli Uffici regionali e provinciali autonomi che gestiscono i registri regionali e provinciali autonomi delle APS. Un termine diverso, ovvero il 23 dicembre 2021, vale, invece, per il Ministero del Lavoro, con riferimento al trasferimento al RUNTS dei dati del Registro nazionale delle APS (ma anche per il Ministero suddetto il

termine finale per completare il trasferimento degli atti al RUNTS sarà il 21 febbraio 2022);

- e) La seconda fase del procedimento di trasmigrazione avrà come termine iniziale quello di scadenza del trasferimento dei dati e degli atti, ovvero il 21 febbraio 2022. È una fase che può avere la durata massima di 180 giorni, entro i quali l'Ufficio del RUNTS competente sarà chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli enti nel RUNTS. La trasmigrazione, infatti, è sì un procedimento che si avvia d'ufficio, ma non per questo conduce all'iscrizione "in automatico" degli enti in esso coinvolti. Per l'iscrizione degli enti trasmigranti nel RUNTS, nello specifico le APS, sarà, infatti, pur sempre necessario accertare il possesso dei requisiti a tal fine necessari. Questo accertamento dovrà essere compiuto, come ribadisce il comma 4 dell'art. unico del decreto direttoriale sopracitato, entro 180 giorni decorrenti dal 21 febbraio 2022; Il termine di 180 giorni di cui sopra potrà tuttavia essere sospeso in tutti i casi previsti dal D.M. 106/2020, ovvero in presenza di informazioni incomplete o di motivi ostativi all'iscrizione nel RUNTS. In tal caso il procedimento potrà prolungarsi, ma potrà ancora chiudersi positivamente con l'iscrizione dell'ente nel RUNTS qualora le informazioni siano fornite o i motivi ostativi all'iscrizione vengano superati;
- f) L'art. 101, comma 2, del Codice del terzo settore, nella sua ultima formulazione (successiva a quella di cui all'art. 66, comma 1, d.l. 31 maggio 2021, n. 77), consente agli ETS costituiti prima del 3 agosto 2017 di adeguare i propri statuti alla riforma entro il 31 maggio 2022. Ebbene, poiché la verifica di conformità da parte degli Uffici del RUNTS dovrà avere inizio il 21 febbraio 2022 e chiudersi entro 180 giorni (salva la sospensione del termine), potrà capitare che siano sottoposti a controllo preventivo prima del 31 maggio 2022 enti che non abbiano ancora conformato i propri statuti alla nuova disciplina. È necessario, allora, sottolineare che questi enti dovranno adeguarsi nel termine stabilito dall'Ufficio del RUNTS, sulla base delle indicazioni del D.M. 106/2020, anche qualora questo termine fosse antecedente al 31 maggio 2022.
- g) A decorrere dal 24 novembre 2021 sarà possibile formulare domanda d'iscrizione al RUNTS. La procedura d'iscrizione su domanda riguarda soltanto gli enti non coinvolti nel procedimento di trasmigrazione e gli enti che non siano iscritti nell'anagrafe delle ONLUS. Il 24 novembre 2021 sarà, inoltre, possibile la formulazione d'istanze di iscrizione da parte dei notai ai sensi degli articoli 16 e ss., D.M. 106/2020.

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di considerare quanto detto in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto del disposto del D.M del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.106 del 15/09/2020 che disciplina il procedimento di iscrizione al Runts e delle regole e allegati correlati;
3. Di prendere atto del disposto del Decreto direttoriale n.561 del 26/10/2021, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di rinviare a successivo atto il percorso di adeguamento della normativa regionale per renderla coerente con la normativa del codice del terzo settore e suoi decreti attuativi
5. Di pubblicare il presente atto nel BUR;
6. L'atto è immediatamente efficace

Perugia lì 10/11/2021

L'Istruttore

Anna Lisa Lelli

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 10/11/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Anna Lisa Lelli

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/11/2021

Il Dirigente

Dr. Alessandro Maria Vestrelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2